

TRIBUNALE DI MILANO**RICORSO EX ART. 281 DECIES E SS. C.P.C.****CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI****EX ART. 150 C.P.C.**

I signori:

- **ROLLO Drusilla**, nata a Milano (MI) il 30 luglio 1980 (C.F. RLL DSL 80L70 F205Z)
- **CIRILLO Federico**, nato a Milano (MI) il 20 febbraio 1982 (C.F. CRL FRC 82B20 F205K)

entrambi residenti in Milano, Via Tortona n. 12 e rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Ramponi (C.F. RMPMTT74M15F2050) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Cadore n. 32 (pec matteo.ramponi@milano.pecavvocati.it) giusta procura allegata al presente atto e trasmessa telematicamente

-ricorrenti-

CONTRO

I **titolari di diritti reali** sulle unità immobiliari appartenenti al **Condominio "Tortona 12"** sito in Milano (MI), Via Tortona n. 12 (CF 80263860159) come individuati nei pubblici registri immobiliari

-resistenti-

***** **

☞ **OGGETTO DEL GIUDIZIO (sintesi e parole chiave)**

Nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministero della Giustizia con il proprio Decreto dd. 07.08.2023 di seguito si provvede a sintetizzare l'oggetto del giudizio individuando le principali parole chiave.

*Il contenzioso ha ad oggetto la richiesta di **usucapione** promossa dai ricorrenti e volta ad ottenere il riconoscimento del **diritto di proprietà esclusiva** su una **porzione di corridoio condominiale** di fatto stabilmente inglobata nel loro appartamento inserito nel Condominio denominato "Condominio Tortona 12" sito in Milano (MI), Via Tortona n. 12.*

*L'appartamento è dislocato al piano quarto ed è catastalmente identificato oggi dal subalterno 778 (già sub 706), foglio 472, mappale 196, Comune di Milano. Tale realtà è **goduta da tempo immemore ed in assenza di contestazioni** dagli odierni ricorrenti e dai di loro danti causa.*

Il contenzioso porta con sé la peculiarità legata alla presenza di numerose controparti (tutti i condomini corrispondono ad oltre 100 persone), il che rende complicato e assolutamente antieconomico procedere alle notifiche secondo le vie ordinarie, un tanto e a maggior ragione dato il valore irrisorio del bene. Per questo motivo con separata istanza viene formalizzata



richiesta al Presidente di poter procedere con la **notifica a mezzo di pubblici proclami**.

Sotto un profilo tecnico si precisa che, per una maggiore immediatezza nella consultazione, nella narrativa verranno utilizzati i collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti.

***** **

I ricorrenti espongono quanto segue

∞ IN FATTO

1. in forza dell'atto di compravendita a rogito del Notaio Beatrice Maria Ratti di Desio Levi in data 11.04.2024 rep.n. 1449 raccolta 1003, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 1 in data 24.04.2024 reg. gen. 28261 reg. part. 21388, **Rollo Drusilla** e **Cirillo Federico** sono divenuti comproprietari dell'unità immobiliare sita in Milano (MI), Via Tortona 12 dislocata al piano quarto dell'edificio condominiale ivi esistente (denominato *Condominio Via Tortona 12*), oggi identificata al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 472, mappale 196, subalterno 778 (già sub 706), con quote rispettivamente di 2/3 in capo a Rollo Drusilla e 1/3 a Cirillo Federico ([doc 1 - atto di acquisto del 2024](#) e [doc. 2 - visura catastale sub. 778](#));
2. l'unità immobiliare sopra menzionata risulta composta da tre camere, cucina, soggiorno, ripostiglio, lavanderia e due bagni, come meglio individuato nella planimetria allegata ([doc. 3 - planimetria sub. 778](#));
3. è elemento certo e fattuale che l'appartamento ingloba al proprio interno la parte finale del corridoio di accesso al medesimo alloggio per una lunghezza di circa 1.30 mt.. Tale porzione di corridoio si trova, infatti, all'interno della porta di ingresso dell'abitazione dei ricorrenti ed è stata utilizzata in via pacifica, continua, ininterrotta e pubblica dagli stessi e dai loro *danti causa*, senza opposizione da parte di alcuno, da tempo immemore e comunque da oltre vent'anni (ancora [doc. 3 - planimetria sub 778](#), ove è evidenziata in colore rosso la zona inglobata nell'appartamento; [doc. 4 - elaborato planimetrico](#) piano 4 condominio Tortona 12, ove è evidenziata in colore rosso la zona inglobata nell'appartamento; nonché [doc. 5 - fotografia dei luoghi](#));
4. tale porzione di corridoio costituisce parte comune dell'edificio condominiale ex art. 1117 c.c., conseguentemente la proprietà appartiene *pro quota* millesimale a tutti i condomini dello stabile di Via Tortona n. 12;
5. il condominio Via Tortona n. 12 è composto da oltre 100 proprietà immobiliari e conseguentemente il numero di condomini, considerando la presenza di comproprietari, nudi proprietari ed usufruttuari, risulta essere assolutamente elevato, il che rende la notificazione nei modi ordinari "*sommamente difficile*".



***** **

IN DRITTO

A) profili procedurali

– sul rito prescelto

la scelta del rito semplificato di cognizione è da ritenere appieno giustificata, stante la non complessità della causa. In ogni caso nulla pare ostativo a tale opzione considerata anche la nuova previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 281 decies c.p.c. il quale stabilisce che *"nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma"*.

– sulla legittimazione passiva e separata istanza di notifica ex art. 150 c.p.c.

come confermato anche da giurisprudenza prevalente, trattandosi di controversie che incidono sulla titolarità e proprietà delle parti comuni, l'amministratore di condominio non è legittimato a stare in giudizio e devono essere invece coinvolti i singoli condomini.

Tale principio è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione la quale, anche recentemente (Cass. civ., 21 ottobre 2020, n. 22935), ha stabilito che *"la legittimazione passiva dell'amministratore di condominio per 'qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio', ex art. 1131, comma 2, c.c. (come peraltro delineata in Cass. Sez. U, 06/08/2010, n. 18331), non concerne comunque le domande incidenti sull'estensione del diritto di proprietà o comproprietà dei singoli, le quali devono, piuttosto, essere rivolte nei confronti di tutti i condomini, in quanto in tali fattispecie viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale"* ragion per cui *"Il disposto dell'art. 1131 c.c., secondo cui l'amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, viene inteso, invero, nel senso che il potere rappresentativo che spetta all'amministratore di condominio si riflette nella facoltà di agire e di resistere in giudizio unicamente per la tutela dei diritti sui beni comuni, rimanendone perciò escluse le azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni stessi, e, cioè, sulla estensione del relativo diritto di condominio, affare che rientra nella disponibilità esclusiva dei condomini. In tal modo, si assicura anche la regolare corrispondenza tra le attribuzioni dispositive dell'amministratore e dell'assemblea e la legittimazione a far valere nel processo le rispettive posizioni dominicali, posto che essendo carente del relativo potere di disporre, è perciò sfornito di legitimatio ad causam, oltre che di legitimatio ad processum, per difetto del potere di rappresentanza dei singoli partecipanti, esulando la controversia dalle attribuzioni conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, 28/01/2019, n. 2279; Cass.*



Sez. 2, 14/11/1989, n. 4840; Cass. Sez. 2, 02/10/1968, n. 3064; arg. anche da Cass. Sez. 2, 24/09/2013, n. 21826)".

Appurata l'impossibilità di citare in giudizio il Condominio nella persona del proprio Amministratore si dà atto che, come già brevemente accennato, dalle ricerche effettuate risulta che le unità immobiliari costituenti il predetto condominio sono in numero superiore a 100 come da visura catastale allegata ([doc. 6 - elenco immobili e visure condominio via Tortona n. 12](#)) con conseguente rilevante numero di titolari di diritti reali sul bene oggetto di causa (proprietari esclusivi, nudi proprietario e/o usufruttuari).

Ricorrendo pertanto, ad avviso dei ricorrenti, le condizioni di cui all'art. 150 c.p.c. il quale stabilisce che *"quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari (...), il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"* viene formalizzata in calce istanza al Presidente del Tribunale al fine di ottenere l'autorizzazione a procedere in tal senso.

- dell'obbligatorietà della mediazione in materia di diritti reali | richiesta di dispensa

Poiché l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che la mediazione è passaggio obbligatorio per le materie aventi ad oggetto diritti reali, ivi compresa l'usucapione, tale procedura andrebbe in linea teorica preventivamente attivata anche nel caso di specie.

Considerato però che la presente domanda è proposta nei confronti di soggetti numerosi e di complessa e difficile individuazione - per i quali si chiede per l'appunto l'autorizzazione alla notifica mediante pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. - si evidenzia che, mancando una controparte determinata, non è oggettivamente possibile esperire il procedimento di mediazione. Si chiede pertanto che l'Ill.mo Giudice voglia prendere posizione dichiarando se ritenga comunque necessario il preventivo esperimento di tale passaggio procedurale.

B) Requisiti oggettivi e soggettivi | del pieno godimento della porzione di corridoio

- Requisiti soggettivi | accessione nel possesso e possesso *uti dominus*

Gli odierni ricorrenti - cumulando il proprio possesso con quello dei propri *danti causa* i quali avevano già maturato il ventennio di possesso *uti dominus* necessario per l'usucapione - hanno continuato ad esercitare il pieno potere di fatto corrispondente al diritto reale richiesto, manifestandolo con atti di possesso tali da evidenziare esternamente una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia dei titolari del diritto, loro eredi ed aventi causa.



Giurisprudenza stabilisce che *“in tema di accessione del possesso, di cui all'art. 1146, comma 2 c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo, ancorché invalido o proveniente "a non domino", a giustificare la "traditio" del bene oggetto del possesso.”* (Cass. civ., 16 marzo 2022, n. 8596).

Nel caso di specie i precedenti proprietari, Cerri Marco Vittorio (C.F. CRRMCV74H04F205I) e Tescari Chiara Adele Mariola (C.F. TSCCRD77T65F205A) - che avevano acquistato l'appartamento in questione nel 2002 e già in tale occasione avevano trovato che la quota parte di corridoio oggetto del presente procedimento era già inglobata nell'immobile di loro proprietà ([doc. 7 - atto di acquisto Cerri e Tescari](#)) - hanno dato contezza dell'intervenuto godimento ultraventennale *uti dominus* nell'atto di compravendita che ha segnato il passaggio di proprietà tra loro e gli attuali ricorrenti.

All'art. 7 del contratto di compravendita viene, infatti, precisato che *“quanto in oggetto è pervenuto alla Parte Alienante per compravendita, in forza di atto a rogito del notaio Antonio SCALAMOGNA di San Giuliano Milanese, Rep. 27277/7439 in data 3 aprile 2002, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 4 in data 19 aprile 2002 al n. 1934 Serie 1V e trascritto nei RR.II. di Milano 1 in data 5 aprile 2002 ai nn. 23232/15492. La Parte Alienante precisa di aver acquistato il diritto di piena proprietà sull'area di pianerottolo posto all'ingresso dell'unità abitativa in oggetto in virtù del possesso pacifico ed ininterrotto ultra-ventennale.”*

E quindi compiutamente provata la sussistenza del requisito soggettivo fondante la domanda di usucapione.

- Requisiti oggettivi

Allo stesso modo la sola sussistenza della situazione di fatto (appartenenza del corridoio all'abitazione) per oltre 20 anni in modo visibile e riconoscibile all'esterno evidenzia l'esistenza altresì dei requisiti oggettivi fondanti la richiesta di usucapione.

***** **

Tutto ciò premesso, i signori **ROLLO Drusilla** e **CIRILLO Federico**, come in epigrafe rappresentati e domiciliati, ritenendo sussistere tutti i presupposti oggettivi e soggettivi previsti ed avendo interesse a vedersi riconosciuto il titolo di proprietà sulla realtà come sopra descritta, a mezzo del proprio nominato procuratore e difensore

RICORRONO

a codesto Tribunale affinché, ai sensi dell'art. 281-undecies, comma 2, c.p.c., fissi con decreto l'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice designato



- assegnando ai ricorrenti congruo termine per la notifica ai convenuti titolari di diritti reali sulle unità immobiliari site nel Condominio "Tortona 12" sito in Milano (MI), Via Tortona n. 12 (CF 80263860159), tenendo conto del fatto che, per le ragioni già esposte in narrativa, è stata presentata istanza al Presidente del Tribunale per essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c... Ove tale istanza venisse accolta, si rappresenta che l'espletamento della procedura richiede tempi tecnici di cui si chiede che il Giudice voglia tener conto nella fissazione dell'udienza.
- assegnando il termine ai convenuti per la costituzione con avvertimento agli stessi che devono costituirsi in giudizio non oltre dieci giorni prima dell'udienza fissata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 281-undecies, comma 3, c.p.c., pena le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 281-undecies, commi 3 e 4, dello stesso codice; con gli ulteriori avvertimenti che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria (fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali), che possono (ove sussistano i presupposti di legge) presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per ivi, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- ✓ IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE
- dispensare i ricorrenti dal preventivo esperimento del procedimento di mediazione, anche ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, in ragione del **numero elevato dei convenuti**, che renderebbe il tentativo di conciliazione eccessivamente oneroso, poco efficiente e inconciliabile con la funzionalità del procedimento ex art. 281-decies;

- ✓ NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE

voglia il Giudicante:

- previo accertamento del possesso *uti dominus* esercitato in modo continuativo, pubblico, indisturbato ed esclusivo per oltre vent'anni, anche in forza di accessione nel possesso, dichiarare l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione in capo a **ROLLO Drusilla e CIRILLO Federico** del diritto di proprietà sulla porzione di corridoio fisicamente inglobata nell'appartamento sito in Milano, Via Tortona n. 12, censito al foglio 472, mappale 196, subalterno 778, nella consistenza/ubicazione di cui alla planimetria sub docc. 2 e 3, nel rispetto delle quote di comproprietà agli stessi già spettanti (2/3 Rollo Drusilla e 1/3 Cirillo Federico);



- autorizzare e conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 1 (ora Agenzia delle Entrate Servizi di Pubblicità Immobiliare) di provvedere alle necessarie trascrizioni,
- ✓ IN VIA ISTRUTTORIA
- *richiesta di CTU*
volta a descrivere i luoghi, individuare la porzione oggetto di domanda di usucapione e predisporre il relativo frazionamento al fine di consentire la trascrizione dell'eventuale sentenza favorevole
- *prova per testi* sulle seguenti circostanze
 - 1) vero che i signori Rollo Drusilla e Cirillo Federico sono comproprietari dell'unità immobiliare sita in Milano (MI), Via Tortona 12 al piano quarto dell'edificio condominiale ivi esistente (denominato Condominio Via Tortona 12), identificata al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 472, mappale 196, subalterno 778 (già sub 706), con quote rispettivamente di 2/3 in capo a Rollo Drusilla e 1/3 a Cirillo Federico? (si rammostra al teste il doc. 1);
 - 2) vero che l'unità immobiliare in Milano (MI), Via Tortona 12 identificato al Catasto Fabbricati al foglio 472, mappale 196, subalterno 778 risulta composta da tre camere, cucina, soggiorno, ripostiglio, lavanderia e due bagni, come meglio descritto nella planimetria catastale che si mostra al teste? (si rammostra al teste il doc. 2 – planimetria catastale)
 - 3) vero che l'appartamento in Milano (MI), Via Tortona 12 identificato al Catasto Fabbricati al foglio 472, mappale 196, subalterno 778 ingloba al proprio interno la parte finale del corridoio di accesso al medesimo appartamento per una lunghezza di circa 1.30 mt. e, in particolare, la parte evidenziata con colore rosso nell'elaborato planimetrico e nella planimetria che si rammostrano al teste? (si rammostrano i docc. 3 e 4);
 - 4) vero che la porzione di corridoio di cui al capitolo precedente si trova all'interno della porta di ingresso dell'appartamento dei ricorrenti in Milano (MI), Via Tortona 12 identificato al Catasto Fabbricati al foglio 472, mappale 196, subalterno 778?(si rammostri al teste la fotografia prodotta sub doc. 5);
 - 5) Vero che l'ingresso all'appartamento in Milano (MI), Via Tortona 12 identificato al Catasto Fabbricati al foglio 472, mappale 196, subalterno 778 si ha attraverso una porta che ingloba all'interno dell'appartamento la parte finale del corridoio di accesso al medesimo appartamento?



- 6) vero che i signori Rollo Drusilla e Cirillo Federico hanno acquistato l'appartamento in Milano (MI), Via Tortona 12 identificato al Catasto Fabbricati al foglio 472, mappale 196, subalterno 778 dai signori Cerri Marco Vittorio e Tescari Chiara Adele Mariola?
- 7) vero che i signori Cerri Marco Vittorio e Tescari Chiara Adele Mariola erano a loro volta proprietari dell'appartamento in Milano (MI), Via Tortona 12 identificato al Catasto Fabbricati al foglio 472, mappale 196, subalterno 778 a far data dal 2002;
- 8) vero che i signori Rollo Drusilla e Cirillo Federico hanno acquistato l'appartamento in Milano (MI), Via Tortona 12, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 472, mappale 196, subalterno 778, dai signori Cerri Marco Vittorio e Tescari Chiara Adele Mariola?
- 9) vero che già nel 2002 una quota parte del corridoio d'accesso si trovava all'interno della porta di ingresso dell'appartamento oggi identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Milano al foglio 472, mappale 196, subalterno 778 e, in particolare la parte evidenziata in rosso nelle planimetrie che si rammostrano al teste? (si rammostrano i docc. 2 e 3)
- 10) Vero che la porzione di corridoio di accesso evidenziata in rosso nelle planimetrie che si rammostrano al teste è stata utilizzata in via pacifica, continua, ininterrotta e pubblica dai ricorrenti e dai loro danti causa Cerri Marco Vittorio e Tescari Chiara Adele Mariola, senza opposizione da parte di alcuno, da tempo immemore e comunque da oltre vent'anni? (si rammostrano al teste i docc. 2 e 3)

Si indicano a testi i signori:

- Luigi Montuori, residente in Milano, Via Lomellina 12;
 - Renata Scalamogna, residente in Milano, Via Podgora n. 3;
 - Cerri Chiara, residente a Milano, Via Ciro Menotti n. 22;
 - Giorgio Tescari, residente in Milano, Via Solari;
 - Architetto Filippo Mascheroni, domiciliato in Seregno (MB) Via Ravenna n. 28
- con ogni più ampia riserva di integrazione e di indicazione di ulteriori capitoli di prova.

In ogni caso:

con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrente.

Si producono i seguenti documenti, con riserva di ulteriori produzioni e di formulazione di ulteriori istanze istruttorie:

[doc 1 - atto di acquisto del 2024](#)

[doc. 2 - visura catastale sub. 778](#)

[doc. 3 - planimetria sub. 778](#)



[doc. 4 - elaborato planimetrico](#)

[doc. 5 - fotografia dei luoghi](#)

[doc. 6 - elenco immobili e visure condominio via Tortona n. 12](#)

[doc. 7 - atto di acquisto Cerri e Tescari](#)

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente procedura è compreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 e, pertanto, è dovuto un contributo unificato pari ad € 237,00.

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi ex art.t. 133, 134 e 176 c.p.c. presso il seguente recapito PEC: matteo.ramponi@milano.pecavvocati.it

Milano, 12 dicembre 2025

avv. Matteo Ramponi



**ISTANZA AUTORIZZAZIONE NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI EX ART. 150 CPC E 50 DISP. ATT. CPC**

l'avv. Matteo Ramponi (C.F. RMPMTT74M15F2050) quale procuratore e difensore di **ROLLO Drusilla**, nata a Milano il 30 luglio 1980, residente in Milano, Via Tortona n. 12, C.F. RLL DSL 80L70 F205Z e **CIRILLO Federico**, nato a Milano il 20 febbraio 1982, residente in Milano, Via Tortona n. 12, C.F. CRL FRC 82B20 F205K, giusta procura agli atti e relativa al procedimento per usucapione introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.

-istanti-

PREMESSO CHE

- a) sulla realtà immobiliare oggetto di richiesta usucapione del diritto di proprietà (quota parte di corridoio condominiale inglobato fisicamente nell'appartamento dei ricorrenti/istanti) facente parte del Condominio Tortona n. 12 di Milano, Via Tortona n. 12, vantano diritti reali un numero elevato di persone fisiche/giuridiche (di oltre 100, (come da doc. 6 allegato al ricorso introduttivo - elenco immobili e visure condominio via Tortona n. 12) che rende estremamente dispendioso eseguire tutte le ricerche anagrafiche con conseguente rilevante numero di titolari di diritti reali sul bene oggetto di causa (proprietari esclusivi, nudi proprietario e/o usufruttuari).
- b) il rilevante numero di parti resistenti rientra nelle condizioni di applicabilità di cui all'art. 150 c.p.c. il quale stabilisce che *“quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari (...), il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”*.

***** **

Tutto ciò premesso, i signori **ROLLO Drusilla** e **CIRILLO Federico**, come in epigrafe rappresentati e domiciliati, ritenendo sussistere tutti i presupposti oggettivi e soggettivi previsti ed avendo interesse a vedersi riconosciuto il titolo di proprietà sulla realtà come descritta nel summenzionato ricorso, a mezzo del proprio nominato procuratore e difensore

CHIEDONO

che la S.V. voglia autorizzare la notifica dell'allegato atto introduttivo di giudizio e dell'eventuale convocazione avanti all'Organismo di Mediazione - un tanto ove il Giudicante non avesse medio tempore dispensato i ricorrenti da tale incombente - per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. indicando i modi che ritenga più opportuni per portare l'atto e/o gli atti a conoscenza degli



interessati mediante apposizione del relativo decreto in calce all'originale dell'atto che si produce.

Milano, 12 dicembre 2025

avv. Matteo Ramponi

